

1946

TICINO

**Decreto esecutivo
circa gli esami per la patente di scuola maggiore**

(10 settembre 1946)

**IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO**

su proposta del Dipartimento della Pubblica Educazione,

d e c r e t a :

Art 1. Gli esami per la patente di scuola maggiore sono tenuti davanti a una commissione nominata, per ogni singola sessione, dal Consiglio di Stato.

La commissione presenterà, appena terminati gli esami, un rapporto e la tabella delle note riportate dai candidati.

§. Non è riconosciuta l'equipollenza di altri titoli di studio rispetto alla patente di scuola maggiore, la quale può essere rilasciata soltanto in conformità del presente decreto.

Art. 2. Sono ammessi agli esami per la patente di scuola maggiore i docenti che hanno conseguito da almeno tre anni la patente di scuola elementare e che hanno effettivamente insegnato per la durata di un anno scolastico in qualità di titolari o di supplenti, oppure hanno prestato per lo stesso periodo presso una scuola elementare una regolare assistenza, comprovata da attestato dell'ispettore.

Gli esami sono indetti dal Dipartimento entro il mese di febbraio mediante avviso che ne indica le norme generali.

Art. 3. Gli esami vertiranno sugli argomenti indicati dal programma approvato dal Consiglio di Stato su proposta della commissione degli studi e comprenderanno:

- a) una relazione scritta, da presentare almeno due mesi prima delle prove orali, che rifletta l'andamento della scuola nella quale il candidato fu titolare, supplente o assistente e tratti in modo analitico un determinato insegnamento tra quelli previsti dei programmi delle scuole primarie;
- b) prove scritte di lingua e lettere italiane, pedagogia, matematica, lingua francese;
- c) prove orali nelle seguenti materie: 1) lingua e lettere italiane; 2) storia e civica; 3) pedagogia e didattica; 4) lingua francese; 5) aritme-

BAL-70

tica generale, geometria e computisteria; 6) scienze naturali e geografia

La commissione escluderà dalle prove orali il candidato che dal complesso dei saggi scritti risultasse impreparato.

Art. 4. Alle conferenze della commissione d'esame assisterà l'ispettore scolastico del circondario nel quale il candidato ha prestato insegnamento. Gli ispettori daranno alla commissione le opportune informazioni intorno al lavoro svolto nella scuola dal candidato.

Art. 5. Sulla patente di scuola maggiore, rilasciata dal Dipartimento della Pubblica Educazione, verranno iscritte sei note, corrispondenti ai sei gruppi di materie indicati all'art. 3 (italiano, storia e civica, materie pedagogiche, francese, matematica, materie scientifiche). Inoltre sarà attribuita una nota, concordata con l'ispettore scolastico, che rifletta una valutazione generale del candidato.

Le note sono espresse in numeri interi, dall'1 al 6; la sufficienza è rappresentata dalla nota minima 4. È consentito l'uso dei mezzi punti.

Il Dipartimento comunicherà a tutti i candidati le note che essi avranno ottenute negli esami.

Art. 6. Per la patente di scuola maggiore non vi sono esami di riparazione.

§. Il candidato il quale, nella sessione immediatamente precedente, non ha ottenuto la sufficienza in tutte le materie è esonerato dagli esami nelle materie in cui ha ottenuto almeno la nota 5.

Art. 7. Ai candidati che avranno ottenuto un totale di almeno trentacinque punti con sette note della patente sarà restituito l'importo della tassa d'iscrizione.

Art. 8. Il presente decreto che abroga e sostituisce quello del 3 gennaio 1939 entrerà in vigore con la pubblicazione sul Bollettino ufficiale delle leggi e decreti.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, **Lepori.**

Il Cons. Segr. di Stato: **Celio.**